

A cura di Claudia Iozzo

Deducibilità degli interessi e ROL

Gli elementi che determinano la rilevanza degli interessi ai fini del ROL

Categoria: **Bilancio e contabilità**
Sottocategoria: **Principi contabili**

L'articolo 96 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018, ha ridefinito l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi. Gli elementi che determinano la rilevanza degli interessi sono: la qualificazione degli stessi in base ai principi contabili adottati dall'impresa e alla derivazione rafforzata, nonché la componente finanziaria del rapporto contrattuale da cui derivano.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Ambito di applicazione oggettivo della disciplina: la qualificazione	2
Ambito di applicazione oggettivo della disciplina: la componente finanziaria ...	5
Allegato 1	7
L'Esperto risponde	7

Premessa

Il D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018, di recepimento della Direttiva ATAD, ha riscritto l'articolo 96 del TUIR, recante le disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2019, trovano applicazione le seguenti novità:

Deducibilità degli interessi	Applicazione anche agli interessi capitalizzati di cui all'articolo 110, comma 1, lett. b), del TUIR
Nuova definizione di interessi rilevanti	<ul style="list-style-type: none"> • Gli interessi attivi e passivi rilevanti devono: essere qualificati come tali dagli OIC • derivare da operazioni o contratti con causa finanziaria o avere una componente finanziaria significativa
Interessi attivi eccedenti	Possono essere riportati nei periodi d'imposta successivi
ROL "fiscale"	Il risultato operativo lordo viene determinato su base fiscale mediante la differenza tra il valore e i costi della produzione indicati dall'articolo 2425 del codice civile, alle lettere A) e B), assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
ROL eccedente	Riportabile solo nei cinque periodi d'imposta successivi



OSSERVA - In questa sede ci occuperemo di analizzare la nuova definizione di interessi rilevanti, analizzando la qualificazione degli interessi e la componente finanziaria.

Ambito di applicazione oggettivo della disciplina: la qualificazione

L'ambito di applicazione oggettivo della disciplina degli interessi passivi, fino al periodo d'imposta 2018, prevedeva la rilevanza degli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati che derivavano da:


- ⇒ contratti di mutuo;
- ⇒ contratti di locazione finanziaria;

- ⇒ dall'emissione di obbligazioni e titoli similari;
- ⇒ da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.



NOTA BENE - Inoltre, era prevista l'esclusione dagli interessi rilevanti di quelli derivati da crediti e debiti di natura commerciale.

La nuova disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2019, prevede la rilevanza degli interessi attivi e passivi, nonché dei proventi e degli oneri assimilati, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali, tale qualificazione, sia confermata dai Decreti attuativi del principio di derivazione rafforzata (D.M. 1° aprile 2009, n. 48, il D.M. 8 giugno 2011 e il D.M. 3 agosto 2017).



Inoltre, gli interessi sono rilevanti qualora derivino da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria, ovvero un contratto avente una componente di finanziamento significativa.



I summenzionati requisiti riprendono quanto previsto "Final report" dell'Action 4 del progetto BEPS, nel quale è chiarito che, le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi devono applicarsi, oltre che agli interessi passivi su qualunque forma di debito, anche agli altri "pagamenti finanziari" che sono economicamente equivalenti agli interessi passivi.




Tale equivalenza, inoltre, deve essere valutata sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica dell'operazione.



Ne deriva che, un componente di conto economico è qualificato come "interesse" se è iscritto in bilancio come tale, e, tale qualificazione, deve essere, altresì, confermata, dai decreti fiscali di attuazione della derivazione rafforzata.



OSSERVA: Gli interessi attivi rilevano se sono qualificati come tali dai principi contabili di riferimento e nella misura in cui sono imponibili.



CASO 1

La società DELTA acquista un macchinario per 2.500,00 euro. Nel contratto sono previsti interessi passivi per 420,00 euro. Tali interessi, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR, sono rilevati in bilancio ad aumento del costo del bene strumentale e, a partire dal periodo d'imposta 2019, ad essi si applicano le regole di deducibilità, di cui all'articolo 96 del TUIR.

CASO 2

Il contribuente X ha rilevato in bilancio interessi attivi relativi a operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'articolo 44 del TUIR. Tali proventi, concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto, ai sensi dell'articolo 89 del TUIR, pertanto, non è applicabile la derivazione rafforzata e non sono qualificati come interessi. Ne deriva la non rilevanza ai fini del calcolo del ROL.

CASO 3

La società Gamma è una microimpresa, applicando in via facoltativa il criterio del costo ammortizzato, rileva in bilancio interessi passivi. Considerando che, il criterio del costo ammortizzato non assume rilevanza fiscale per le microimprese (le quali determinano il reddito secondo il principio di derivazione semplice), anche gli interessi passivi in commento non essendo classificati e qualificati come tali fiscalmente non rientrano nella disciplina dell'articolo 96 del TUIR.



OSSERVA: Per i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione, in luogo degli interessi virtuali disposti dalla previgente disciplina, rilevano come interessi attivi gli interessi legali di mora, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Ambito di applicazione oggettivo della disciplina: la componente finanziaria

Un secondo elemento che definisce gli interessi rilevanti ai fini del ROL è che gli stessi debbano derivare da:

- operazioni o rapporti contrattuali aventi una causa finanziaria oppure;
- da rapporti contrattuali che, pur non avendo una causa finanziaria, sono caratterizzati da una componente di finanziamento significativa.

Rapporto contrattuale con componente di finanziamento significativa	
a)	Eventuale differenza tra il corrispettivo e il prezzo di vendita in contanti dei beni o servizi;
b)	Effetto combinato tra: <ul style="list-style-type: none"> • l'intervallo di tempo atteso tra il momento in cui vi è il trasferimento al cliente dei beni o dei servizi e il momento del pagamento da parte del cliente; • i tassi di interesse vigenti sul mercato pertinente.

La causa finanziaria o la componente di finanziamento significativa, determina la rilevanza ai fini dell'articolo 96 del TUIR anche degli interessi attivi e passivi derivanti da crediti o debiti di natura commerciale, qualora siano rilevati contabilmente.

CASO 4

La società C&D s.a.s ha stipulato un contratto per la fornitura di materie prime, con pagamento dilazionato a 90 giorni e interessi passivi espliciti per 84,00 euro. Poiché il contratto contiene una componente di finanziamento significativa, tali interessi rientrano nella disciplina di deducibilità degli interessi passivi.



NOTA BENE: Nella disciplina dell'articolo 96, rientrano anche gli interessi derivanti da crediti e debiti di natura commerciale impliciti nel costo del bene acquisito o nel prezzo dei prodotti venduti.

CASO 5

L'impresa BETA, conseguentemente al processo di attualizzazione del TFR, ha rilevato in bilancio interessi passivi (interest cost su TFR) per 230,00 euro. Tali interessi, sono connessi al differimento del pagamento e sono determinati in relazione al tasso utilizzato per attualizzare l'obbligazione futura stimata. Pertanto, sono esclusi dalla disciplina del ROL.

Allegato 1**L'Esperto risponde...****Oggetto: Interessi passivi da Leveraged buy-out****DOMANDA**

L'impresa KEEP SPA, ha attuato un'operazione di Leveraged buy-out e per l'acquisto delle partecipazioni della FUEL SRL ha contratto un finanziamento. Gli interessi passivi che ne derivano, sono rilevanti ai fini della disciplina del ROL?

RISPOSTA

Il Leveraged buy-out (LBO) è un'operazione attuata per l'acquisizione di una società "target" mediante un processo di indebitamento finanziario, posto in essere attraverso la creazione di una società veicolo denominata "NewCo". Il finanziamento di quest'ultima avviene, in parte, mediante capitale proprio (equity) ed in parte, mediante prestiti onerosi (debt).

Gli interessi passivi relativi ai prestiti contratti dalla NewCo per l'acquisizione delle partecipazioni, in linea di principio, sono funzionali all'acquisizione della società Target. Pertanto, sono inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 96 del TUIR (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2016 n. 6/E).

→ Sul punto occorre precisare che, secondo alcuni recenti giudizi della Corte di Cassazione (Ordinanza 19430/ 2018 e Sentenza n. 686/2019), la deducibilità degli interessi passivi è "svincolata" dal principio di inerenza. Tale orientamento, è coerente anche con la formulazione dell'articolo 96 del TUIR che, a differenza dell'articolo 61 del medesimo testo recante la disciplina sulla deducibilità degli interessi per i soggetti IRPEF, non menziona il requisito dell'inerenza. Ne deriva che, con le posizioni espresse dalla Corte, viene esclusa la possibilità di sindacare sull'inerenza di tali oneri.

Alla luce dei requisiti che qualificano gli interessi rilevanti ai fini del ROL e, quindi, la qualificazione degli stessi da parte dei principi contabili adottati dall'impresa e la componente finanziaria che caratterizza i rapporti contrattuali da cui derivano, nel caso di LBO, trattandosi di operazioni che sfruttano la leva finanziaria (rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto dell'impresa), gli interessi passivi che ne derivano rientrano nella disciplina del ROL.